GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N.° 268 — Torino, 12 Novembre 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 12 NOVEMBRE 1863

Relazione a S. M. fatta in udienza delli 11 ottobre 1863.

Sire,

Con Decreto del 22 agosto la M. V. degnavasi sanzionare l'istituzione d'un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di Guardia Marina di 1.a classe nello Stato Maggiore della Regia Marina.

Dall'art. 6 di detto Decreto è stabilito che tale corso suppletivo sarà effettuato a bordo di una nave dello Stato giusta le norme da stabilirsi con apposito Regolamento.

Esse essendo per cura del sottoscritto stato compilato in modo da assicurare il maggiore profitto sperabile dell'istruzione sia teorica che pratica e militare in esso prescritta per gli alunni che seguiteranno tale corso, il sottoscritto confida che la M. V. si degnerà apporre la sua Reale sanzione allo schema di Decreto che il Riferente si onora presentarle sull'argomento.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, sulla educazione pratica, scientifica e militare degli Alunni suppletivi di Marina, colle Tabelle che vi sono annesse nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e Modelli nn. 1 e 2 parimente firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

Il N. 1519 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

REGOLAMENTO

Per il servizio interno e l'istruzione degli alunni della R. Scuola suppletiva di Marina.

Capitolo I.

Art. 1. 1. I giovani che, secondo quanto è stabilito dal Regio Decreto 22 agosto 1863 e dalle Istruzioni in data 1.o settembre detto anno, saranno ammessi a far parte del corso suppletivo per gli aspiranti al grado di guardia-marina di 1.a classe, verranno per la sua intiera durata, stabilita dall'articolo 4 del sopracitato Regio Decreto, imbarcati sopra una pirofregata di 1.o ordine posta sotto la dipendenza diretta del Ministero della Marina.

Durante questo scolastico periodo d'imbarco, gli alunni riceveranno l'istruzione scientifica di cui trattasi al Capitolo III, e verranno, mediante opportuna navigazione, resi quanto più è possibile famigliari alla vita di mare, ed alle professionali discipline.

2. La pirofregata destinata a tale servizio riceverà il nome di pirofregata-scuola degli alunni suppletivi di Marina.

Il suo Comandante, nominato con Regio Decreto, dipenderà dal Ministero che gli darà apposite istruzioni circa la navigazione della pirofregata-scuola e l'attuazione del presente Regolamento.

Lo stato-maggiore sarà intieramente nominato dal Ministero.

La pirofregata-scuola dovrà presentare agli alunni un modello di nave da guerra in ordine perfetto.

I Regolamenti generali sul servizio di bordo dovranno esservi perfettamente e completamente eseguiti come sopra qualunque altro legno da guerra.

3. La nave-scuola sarà armata secondo la Colonna A, modificata come appare dalla Tabella 1.a annessa al presente Regolamento. Però le competenze di nave dovute in ragione di funzioni speciali, saranno, qualunque sia il grado dell'individuo destinato alle medesime, le stesse che dal Regolamento sull'armamento delle regie navi sono attribuite pei gradi, che la Tabella N. 1 alla Colonna A chiama a far parte del rispettivo stato-maggiore ed equipaggio, e ciò senza detrimento delle competenze speciali che il presente Regolamento assegna per speciali funzioni inerenti al corso suppletivo.

4. Dallo stato maggiore dallo stato-minore e dall'equipaggio di detta nave si aspetta che ciascuno sarà per dare esempio ai giovani di tutte le virtù militari cui devono essere educati.

5. Gli alunni provenienti dalle regie scuole di Marina cessano di appartenere alle medesime il giorno del loro imbarco sulla pirofregata-scuola.

I Comandanti delle suddette regie scuole cessano da tal giorno dalla responsabilità dell'educazione dei giovani, affidata intieramente al Comandante della pirofregata-scuola.

Parimente dal giorno in cui ha principio il corso suppletivo è chiusa la contabilità di questi alunni presso le regie scuole, essendo invece la medesima, nel modo indicato al Capitolo IX, assunta dal Commissario della pirofregata-scuola.

La consegna dei corredi è, dagli ufficiali contabili delle regie scuole, fatta agli alunni che cessano di farne parte secondo il prescritto dall'articolo 44, Cap. VI.

Art. 2. Il Comandante la pirofregata-scuola degli alunni suppletivi di Marina ha la direzione degli studi, del servizio, e della educazione militare dei predetti giovani posti sotto i suoi ordini.

Egli deve porre ogni sua cura a fare sì che essi possano trarre il maggior vantaggio possibile dal corso suppletivo.

Fa rapporti trimestrali al Ministro del profitto ritratto dagli alunni in ogni ramo della prescritta loro istruzione ed educazione militare.

Col mezzo il più celere avverte il Ministro dei suoi approdi e dei fatti importanti avvenuti al suo bordo dall'ultima partenza. Esige che sieno eseguite tutte le disposizioni del presente Regolamento, come pure quelle del Regolamento sul servizio interno di bordo, non dal presente a loro riguardo annullate.

Art. 3. L'ufficiale in 2.o, oltre alle attribuzioni stabilite dai vigenti Regolamenti, ha sulla pirofregata-scuola l'incarico di sopravvegliare all'educazione militare ed all'ammaestramento pratico degli alunni.

Riceve a tale riguardo ogni mattina speciali istruzioni dal Comandante, ed emana poscia sul libro delle consegne per gli ufficiali di guardia tutte le disposizioni necessarie ad assicurarne l'esecuzione che personalmente sorveglia.

Dirige personalmente gli esercizi generali cui prendono pure parte gli alunni, e fa dirigere dall'ufficiale d'ispezione di servizio quelli altri esercizi che sono speciali agli alunni.

Provoca dal Comandante tutte le disposizioni che stima necessarie a facilitare od assicurare l'esecuzione del presente Regolamento.

Esige che gli alunni seguano scrupolosamente tutte le disposizioni del Regolamento disciplinare e di quello sul servizio interno di bordo che ad essi possonsi applicare.

Encomia ed incoraggia i volenterosi, stimola gli indolenti, corregge e rimprovera i retrivi, provocando a riguardo di questi ultimi dal Comandante quelle punizioni che stima necessarie ad emendarli.

È responsabile presso del Comandante dell'osservanza della disciplina fra gli alunni.

Quando sia necessario prontamente reprimere un disordine od un fallo, egli provvede tosto, rappertandone al Comandante; in ogni altra circostanza egli provoca dal Comandante le disposizioni del caso.

Non tralascia mezzo che valga a fargli apprezzare il merito individuale, il carattere ed i difetti d'ogni alunno.

Presiede una Commissione composta dei due ufficiali di ispezione, che mensilmente decide del merito degli alunni nei vari rami dell'ammaestramento pratico.

Art. 4. 1. Due luogotenenti di vascello sono imbarcati sulla pirofregata-scuola, come aggregati al suo stato-maggiore, coll'incarico speciale di esercitare le funzioni di ufficiali di ispezione del corso suppletivo e dello insegnamento: per il più anziano, della navigazione (A); per il 2.o, della meccanica (B).

Essi sono esenti da qualunque servizio non inerente agli alunni.

Dipendono, per quanto concerne il servizio interno del corso suppletivo e la direzione dell'educazione militare degli alunni, dall'ufficiale in 2.o, e direttamente dal Comandante di bordo per quanto concerne l'insegnamento del quale sono incaricati.

Le attribuzioni degli ufficiali d'ispezione sono le seguenti:

Prestano un servizio giornaliero, detto d'ispezione, nel quale alternano fra di loro.

Essendo d'ispezione, sopravvegliano la esecuzione del prescritto dagli orari, il servizio speciale, gli studi, gli esercizi particolari, la disciplina, la condotta degli alunni, il loro vestire, quanto insomma è relativo ai medesimi.

Ricevono i rapporti a carico degli alunni, e ne riferiscono all'ufficiale in 2.o; in caso d'urgenza provvedono immantinente in via provvisoria.

Quand'anche non di servizio, in presenza degli alunni, debbonsi considerare come tali e reprimere ogni fallo.

Colgono ogni circostanza favorevole consentita dagli orari in vigore, per impratichire gli alunni nell'uso degli strumenti astronomici, nella conoscenza delle coste e nell'uso delle carte marine.

Hanno la direzione generale dei lavori idrografici che il Comandante ordina durante la campagna.

Dirigono gli esercizi di disegno, prescrivendo quelli da eseguirsi e ne verificano l'esecuzione.

Fanno tenere dagli alunni un giornale meteorologico secondo le istruzioni portate dall'art. 42 del Decreto 30 giugno 1863.

Sorvegliano la tenuta del giornale di chiesuola delle guardie-marina.

Sorvegliano gli ufficiali di maggiorità da loro direttamente dipendenti e ne ricevono i rapporti.

2. Il 1.o ufficiale d'ispezione è specialmente incaricato della direzione ed amministrazione della mensa degli alunni.

3. Il 2.o ufficiale d'ispezione ha l'incarico particolare del corredo di ricambio, e degli oggetti di studio degli alunni.

4. La vigilanza sul corredo d'uso degli alunni della 1.a e 4.a squadra è esercitata dal 1.o ufficiale d'ispezione, mentre dal 2.o ufficiale essa è effettuata sulla 2.a e 3.a squadra.

Art. 5. 1. Come già si disse nell'articolo precedente, il 1.o ufficiale d'ispezione è incaricato dell'insegnamento della navigazione (A), ed il 2.o della meccanica (B) agli alunni.

2. I 3 luogotenenti di vascello più anziani comandati di guardia, sono, per ordine gerarchico, incaricati delle seguenti materie teoriche d'insegnamento secondo il loro ordine di registrazione.

C) Manovra — Regolamenti — Ruoli — Tattica navale.

F) Costruzione navale.

E) Artiglieria.

3. D) Il capo macchinista di bordo è incaricato dell'insegnamento relativo alle macchine a vapore marine.

4. Il 4.o luogotenente di vascello comandante di guardia è incaricato della direzione della lezione pratica d'attrezzatura.

5. Gli ufficiali insegnanti dipendono, per quanto è relativo all'insegnamento, direttamente dal Comandante. Ne ricevono le istruzioni necessarie ad assicurare il profitto degli alunni, e ad uniformare il loro insegnamento al sistema generale per esso adottato.

Seguono scrupolosamente, nel suo ordine e nella sostanza, il programma stabilito per l'insegnamento loro affidato.

Provocano dal Comandante quelle disposizioni che giudicano vantaggiose all'insegnamento.

Eseguono e fanno eseguire il prescritto dal presente Regolamento.

Sono responsabili del buon ordine e della disciplina degli alunni assistenti alla loro scuola.

In caso di violazione alla disciplina, negligenza od altro qualunque fallo commesso da un loro scolaro, ne rapportano sul libro disciplinare degli alunni, facendone in pari tempo avvertito l'ufficiale d'ispezione di servizio; quando vi sia urgenza di provvedere.

Pongono la massima cura ad esprimere nelle note settimanali che appongono sui quaderni degli alunni, un giudizio esatto ed imparziale del progresso fatto dallo scolaro nella settimana, dandogli quei consigli creduti più opportuni ad agevolargli lo studio, ed in pari tempo valendosi di esse per correggere, stimolare od encomiare, secondo il caso, i loro scolari, mantenendo fra essi una nobile gara allo studio.

Sia nel compilare queste note, come nel formare gli stati mensili di merito, pongono mente all'importanza che ad esse è data dall'art. 22, § 2 del presente Regolamento.

6. Agli ufficiali incaricati dell'insegnamento delle materie teoriche compete il supplemento di lire 40, analogamente a quanto è stabilito dalla Tabella N. 3, pagina 36 del Regio Decreto 21 febbraio 1861.

Art. 6. I luogotenenti di vascello comandanti di guardia curano l'attuazione del prescritto dal presente Regolamento sul servizio di bordo degli alunni.

Considerano quelli di servizio come parte integrante della guardia, e se ne valgono per tutti i lavori della manovra.

Sono risponsabili del buon ordine e dell'osservanza della disciplina fra gli alunni di servizio.

Esigono che essi s'uniformino scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento sul servizio di bordo a riguardo della gente di guardia.

Colgono ogni circostanza favorevole per ammaestrarli nelle pratiche professionali.

Impediscono agli alunni di servizio di frammettersi all'equipaggio o conversare, senza motivo di servigio, con individui inferiori di grado a quello al quale sono pareggiati.

Sorvegliano gli alunni in castigo, e sono responsabili presso dell'ufficiale in secondo della integra esecuzione delle pene disciplinari che ad essi venissero inflitte.

Occorrendo reprimere immediatamente un disordine od un fallo, fanno uso, secondo il caso, dei mezzi per ciò stabiliti dal presente Regolamento. In circostanze ordinarie si rivolgono all'ufficiale in secondo onde provveda.

Art. 7. Ogni membro dello stato-maggiore, in presenza degli alunni, si considera come di servizio e con la compitezza dei modi, il tratto militare, ed il comando risoluto, mantiene il dovuto prestigio al suo grado.

Da tali prescrizioni risulta che nessuna famigliarità per parte degli alunni deve essere tollerata dai membri dello stato-maggiore, che senza motivo di servizio o d'ammaestramento, devono evitare di frammischiarsi ad essi.

È severamente vietato ai componenti lo stato-maggiore di ricevere alunni nel proprio camerino o di favorirli con qualunque altro genere di cortesia che tenda ad eludere o violare alcuna delle prescrizioni del presente Regolamento, del quale devono, ognuno per la propria parte, curare e far curare l'esecuzione.

Art. 8. 1. Il 1.o medico di bordo fa incetta, in principio della campagna, per conto del fondo stanziato in bilancio per la scuola suppletiva, di quei rimedii che stima più adatti a formare una farmacia speciale agli alunni.

2. Tiene un separato registro sanitario a loro uso in cui nota il genere, durata ed esito delle malattie da essi sofferte.

Provoca dal Comandante le disposizioni che stima opportune a migliorare le condizioni igieniche della vita di bordo degli alunni.

Art. 9. Il cappellano ha verso degli alunni le stesse attribuzioni religiose e morali che gli sono conferite dal suo sacro ministero e dai vigenti Regolamenti a riguardo dell'equipaggio.

Riferisce direttamente al Comandante le osservazioni che dalla sua missione religiosa gli son suggerite a riguardo degli alunni.

Art. 10. 1. Due ufficiali di maggiorità sono imbarcati sulla pirofregata-scuola per gli alunni suppletivi di Marina, coll'incarico di disimpegnarvi le funzioni di ufficiali aiutanti.

Essi dipendono direttamente dagli ufficiali d'ispezione, dai quali ricevono tutti gli ordini relativi al servizio militare, esercizi, disciplina e sorveglianza durante le ore di studio degli alunni.

Essi alternano fra di loro giornalmente il servizio, da una guardia di diana sino alla successiva, per quanto concerne la sopravveglianza generale degli alunni.

Sono però ambidue di servizio durante le ore degli esercizi e degli studi, della pulizia individuale, delle mense, dello sgombra-brande e brand' abbasso.

Sia in questa come in qualunque altra circostanza, vigilano che nessuna infrazione alle regole della disciplina sia dagli alunni commessa.

Essi riferiscono all'ufficiale d'ispezione di servizio tutte le mancanze che loro risultano commesse dagli alunni, dopo averne in modo certo conosciuta la natura, ed avere pure avvertite le circostanze in cui ebbero luogo.

In assenza degli ufficiali d'ispezione, urgendo reprimere immediatamente un disordine, si valgono provvisoriamente dell'applicazione del 2.o grado di castigo, facendone prontamente informato l'ufficiale di guardia e l'ufficiale in 2.o.

2. È dovere dell'aiutante di servizio l'eseguire almeno una ronda durante ogni guardia di notte, af-

fine di accertarsi che ogni cosa è all'ordine nei locali occupati dagli alunni e che quelli di servizio sono in coperta.

L'ufficiale aiutante di servizio presenta alle ore 8 ant. all'ufficiale d'ispezione di servizio un rapporto in iscritto nel quale sono notate tutte le punizioni inflitte agli alunni durante le 24 ore antecedenti, oltre a tutti i movimenti, mancanze e schiarimenti opportuni.

È pure scritto nel rapporto un estratto delle inserzioni registrate a carico degli alunni, nel loro registro disciplinare durante le antecedenti 24 ore.

3. Entrambi gli aiutanti presiedono le mense degli alunni ed esigono che stando ad esse si comportino colla dovuta urbanità e decenza.

4. Il più anziano fra essi è incaricato dell'amministrazione della mensa degli alunni; ne regola la gestione a seconda degli ordini ricevuti dall'ufficiale d'ispezione di servizio al rapporto serale. È tenuto a sottoporre settimanalmente all'esame del 1.o ufficiale d'ispezione il suo registro di contabilità, dandogli in pari tempo tutti gli schiarimenti opportuni.

Egli inoltre dirige ogni cosa relativa all'ordine ed alla pulitezza dei vari locali della nave addetti all'uso o servizio degli alunni.

Distribuisce l'opera agli inservienti e mantiene fra essi l'ordine e la disciplina.

Dipende per questi incarichi più specialmente dal 1.o ufficiale d'ispezione.

5. Il 2.o ufficiale aiutante è più specialmente incaricato degli oggetti di corredo e del fondo di vestiario di rispetto degli alunni.

Egli riceve dall'ufficiale d'ispezione di servizio gli ordini relativi alla divisa degli alunni e ne cura l'esecuzione per mezzo dei capi di serie.

Il servizio di lavanda degli oggetti di corredo degli alunni è posto sotto la sua particolare direzione.

Gli è affidata la compilazione dei vari registri disciplinari e di servizio speciali agli alunni, prescritti dal presente Regolamento, ovvero riconosciuti necessari a tenersi dal Comandante della scuola.

Egli custodisce e distribuisce agli alunni, dietro richiesta degli ufficiali insegnanti, gli oggetti di cancelleria.

Adempie alle funzioni di segretario del Comandante per quanto è relativo al corso suppletivo.

Per tali suoi incarichi speciali egli dipende più specialmente dal 2.o ufficiale d'ispezione.

6. È applicato agli ufficiali aiutanti della pirofregata-scuola il disposto del § 2 dell'art. 47 delle norme sul servizio degli alunni di Marina a bordo, in data 30 giugno 1863, essendo però il versamento di cui si tratta in tale articolo ridotto a Ln. 1.

CAPITOLO II. — *Servizio di bordo speciale agli alunni.*

Art. 11. 1. La ripartizione degli alunni nei ruoli di bordo ha luogo secondo è stabilito dal Titolo 1.o del Regolamento sul servizio interno di bordo.

2. Gli alunni sono perciò scompartiti in varie serie di batterie, badando al disposto del § 3 dell'art. 4 dei ruoli di destinazione; in quattro squadre d'una o più serie ognuna; in due guardie composte ognuna di due squadre.

3. Le serie degli alunni seguono, nell'ordine naturale di numerazione, l'ultima serie di batteria dell'equipaggio.

4. Le serie degli alunni sono applicate alle artiglierie di coperta.

5. Quantunque identiche norme regolino il ruolo degli alunni ed il ruolo dell'equipaggio, pure essi devono essere mantenuti l'uno dall'altro intieramente separati ed indipendenti, onde non abbia mai a nascere promiscuità fra gli alunni e l'equipaggio quando sono collettivamente ammaestrati ad esercizi ovvero impiegati a lavoro.

6. A quanto sopra è stabilito è fatta eccezione per il ruolo di manovra, ruolo dei ranci, ruolo di lavande e pulizia generale.

7. Il ruolo di manovra per gli alunni riposa sopra basi diverse; gli altri ruoli sopraindicati non sono per essi applicabili.

Art. 12. 1. Secondo il disposto dell'articolo precedente, è stabilito per gli alunni un apposito ruolo di manovra.

Esso non ha collegamento col ruolo delle squadre e guardie, ma dipende unicamente dal ruolo delle serie cui può venir collegato nel modo seguente:

Ripartendo in tre parti eguali il numero delle serie, supposte in numero di 10, degli alunni, ottengonsi tre drappelli composti: il primo della 1.a, 4.a e 7.a serie e della 10.a mezza serie; il secondo della 2.a, 5.a e 8.a serie e 11.a mezza serie; il terzo della 3.a, 6.a serie, 9.a e 12.a mezza serie.

Ad ognuno dei sopracitati numeri distintivi di serie degli alunni va aggiunto, onde avere il loro vero numero distintivo, il numero dell'ultima serie di batteria dell'equipaggio.

Il 1.o e 2.o drappello sono per tale modo di eguale forza, il 3.o drappello è minore d'una mezza serie degli altri due.

Dal numero d'ogni serie sottraendo il maggior multiplo di tre che permette di ottenere un residuo positivo, si ricava il numero del drappello al quale ogni serie deve appartenere.

2. Dalla ripartizione in serie e drappelli s'ottiene la ripartizione in sezione di manovra degli alunni.

Tutti gli alunni delle file di dritta della serie sono assegnati alla manovra della parte destra, mentre tutti quelli delle file di sinistra sono assegnati alla manovra della parte sinistra.

Gli alunni sia di dritta come di sinistra sono suddivisi in tre sezioni gabbieri ed in tre sezioni di manovra. — I puntatori primi e secondi serventi formano le sezioni gabbieri, mentre il rimanente dei serventi forma le sezioni di manovra.

Gli alunni del primo drappello appartengono alla 1.a sezione; quelli del 2.o drappello alla 2.a sezione e così per il 3.o.

Ogni sezione gabbieri somministra un alberante. La guardia-marina più anziana del corso riceve l'incarico di 1.o nostromo dell'albero di mezzana. Fra i caporali di serie sono scelti per turno i gabbieri di combattimento.

La destinazione dei gabbieri è, seguendo l'ordine naturale dei serventi, variata ad ogni mese.

Art. 13. Per le serie di batteria degli alunni, soggette alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento sul servizio interno, sono stabilite regole speciali di formazione, dipendenti dalla loro speciale natura.

Attenendosi allo spirito dell'art. 9 del R. Decreto 22 agosto 1863, gli alunni vengono classificati nelle serie secondo l'ordine gerarchico stabilito da tale articolo, e dopo questo, secondo l'ordine risultante dagli ultimi esami da essi subiti. Supponendo formate 10 serie di alunni, le 10 guardie-marina più anziane del 4.o anno di corso delle scuole sono nominate *capi-serie.*

Le rimanenti guardie-marina del 4.o anno aggiunte al numero necessario di allievi del 3.o anno per raggiungere il numero 10, sono nominate *caporali di serie.*

I successivi 10 allievi del 3.o anno in ordine di anzianità d'esame sono nominati *puntatori.*

Nello stesso modo cogli allievi del 3.o anno si provvede alla formazione dei primi serventi delle serie.

Il rimanente dei serventi delle serie è provveduto dagli alunni non provenienti dalle regie scuole secondo il loro ordine di classifica all'esame di ammissione.

Le funzioni di capi-serie e caporali di serie sono considerate qual grado militare colla assimilazione segnata all'art. 20.

Art. 14. L'orario regolamentare di bordo, stabilito dagli articoli 313 e 314 e dalla Tabella n. 5 del Regolamento sul servizio interno di bordo, è posto in uso per gli alunni nel modo indicato nelle colonne ad essi speciali dell'orario generale per la nave-scuola, annesso nella Tabella n. 2 al presente Regolamento.

Art. 15. Nelle Tabelle nn. 3,4,5 annesse al presente Regolamento sono riuniti gli orari speciali agli alunni dimostranti come possono essere impiegate le ore dell'orario generale consacrate alle lavande e pulizia della nave ed agli esercizi parziali.

Art. 16. 1. Ogni qualvolta è a bordo della nave-scuola prescritto il servizio di navigazione, gli alunni disimpegnano un continuato servizio di guardia in coperta, divisi per drappelli.

2. I drappelli alternano fra di loro il servizio secondo l'ordine loro naturale di numerazione, seguendo le norme stabilite per l'equipaggio.

3. La manovra dell'albero di mezzana è costantemente affidata agli alunni.

4. Principiando il servizio di navigazione, esso vien regolato in tale modo che spetti la guardia del pomeriggio al drappello il cui numero distintivo corrisponde alla data del giorno che corre od a questa diminuita di 3 o di un multiplo di 3.

5. Le destinazioni generali di cui trattasi all'art. 12 valgono pure per la manovra dell'albero di mezzana con un solo drappello.

6. A giudizio del Comandante di bordo, la manovra di altre vele e pennoni potrà pure essere affidata al drappello degli alunni di guardia.

Possono parimente, in via eccezionale, essere incaricati di qualunque siasi manovra professionale nell'alberatura.

7. Una serie del drappello delle guardie-marina di guardia provvede ai seguenti speciali servizi:

a) Due alunni al maneggio del timone e tenuta del giornale di chiesuola degli alunni (modello delle regie scuole annesso al presente Regolamento).

b) Due alunni in vedetta uno a prora ed uno a poppa.

c) Una sentinella al salvagente.

Questa serie costituisce il picchetto di navigazione degli alunni, regolato da norme identiche a quelle dal Regolamento sul servizio interno di bordo stabilite per il picchetto di navigazione all'equipaggio.

Il capo di questa serie rimane, durante l'intiera guardia, all'immediazione dell'ufficiale comandante la guardia, ed il suo caporale disimpegna le funzioni di caporale del picchetto.

8. Una mezza serie per ogni drappello è settimanalmente incaricata del maneggio del solcometro e della tenuta del giornale meteorologico, tenuto secondo il disposto dell'art. 42 delle Norme sul servizio degli alunni di Marina a bordo.

Una mezza serie è parimente per ogni drappello settimanalmente incaricata del servizio dei segnali e della tenuta del giornale ad essi relativo.

9. In ogni drappello è, mensilmente, fra i capi-serie nominato un nostromo dell'albero di mezzana e due capi coffa.

I caporali di serie disimpegnano le funzioni di timonieri. Essi sono responsabili presso l'ufficiale di guardia della presenza in coperta di tutti i membri della loro serie, della retta esecuzione degli ordini relativi agli alunni e dell'osservanza per loro parte del buon ordine e delle prescrizioni disciplinari.

Il capo-serie all'immediazione dell'ufficiale di guardia, lo avverte al momento opportuno delle prescrizioni dell'orario, ovvero del libro delle consegne relative agli alunni.

Art. 17. 1. Ogniqualvolta sia stabilito il servizio di porto per l'equipaggio, esso s'intende pure ordinato per gli alunni.

2. Il servizio di porto è dagli alunni eseguito per turno di squadra con norme comuni all'equipaggio, secondo il prescritto a tale riguardo dal Regolamento sul servizio interno di bordo.

3. La squadra di guardia degli alunni è incaricata dei seguenti speciali servizi:

a) Armare le lancie che credonsi dovere equipaggiare con alunni.

b) Servizio dei segnali al quale è assegnata una mezza serie per turno.

c) Servizio di picchetto al quale è assegnata una serie per turno.

d) Servizio di comandata nelle lance al quale è assegnata una mezza serie per turno.

Le lance di cui trattasi all'alinea *a*) sono armate con un'intiera serie; quando vogliasi armare più di un palischelmo si dovrà ricorrere per equipaggiarlo alla squadra di prima comandata.

I capi-serie ne hanno il comando, ed i caporali di serie disimpegnano le funzioni di padroni.

La mezza serie di servizio ai segnali, oltre ad avere l'incarico di eseguire i segnali da farsi o di rispondere ed interpretare quelli che vengono fatti da altre navi, è pure incaricata di somministrare una vigilia alla sorveglianza dei movimenti esterni che è cambiata ogni ora.

Il picchetto degli alunni somministra una sentinella al barcarizzo ove è collocata la scala reale, una sentinella sul casseretto ed un'ordinanza incaricata della trasmissione degli ordini dell'ufficiale comandante la guardia.

Questi servizi sono della durata di un'ora.

Il capo-serie è il sergente del picchetto, il caporale di serie ne è il caporale.

Le attribuzioni e doveri del picchetto degli alunni sono simili a quelli stabiliti per il picchetto dei marinari.

4. Per ogni squadra viene eseguito quanto è prescritto per la navigazione dal paragrafo 9 dell'articolo precedente.

Art. 18. 1. Eccettuando l'ora dei pasti, gli alunni del drappello o squadra di guardia non abbandonano per nessun motivo la coperta.

Durante l'ora dei pasti rimangono in coperta le sole guardie-marina capi-serie e caporali di serie di guardia che vengono, terminato il pasto, rilevati dalle corrispondenti guardie-marina del drappello o squadra di comandata.

2. Sia in porto come in navigazione, gli alunni ubbidiscono per il servizio di guardia a tutte le prescrizioni regolamentari stabilite per l'equipaggio.

3. Scorso il 1.o trimestre del corso, il Comandante di bordo potrà, quando lo stimi opportuno, prescrivere per altrettanti alunni quante sono le serie in cui è ripartito l'equipaggio, il servizio dettagliato al Capitolo II del Decreto Ministeriale 3 maggio 1863, per le guardie-marina di 2.a classe.

In tal caso gli alunni incaricati di tale servizio saranno ad ogni mese scambiati.

Art. 19. Il capo-serie in ogni drappello o squadra incaricato delle funzioni di nostromo è provvisto di fischio del quale fa uso per la trasmissione degli ordini relativi agli alunni.

I capi-serie ed in loro assenza i caporali di serie sono incaricati dell'esecuzione delle mostre delle serie ogni qualvolta esse siano ordinate.

I capi-serie devono avere un ruolo numerico delle varie destinazioni del loro drappello e della loro squadra.

I capi-serie ed i caporali di serie curano costantemente la pronta esecuzione degli ordini dei superiori di bordo relativi agli alunni.

In caso di assenza di altri superiori, il più anziano fra essi per ogni squadra o drappello, secondo il caso, è risponsabile dell'osservanza, fra i suoi subordinati, delle prescrizioni disciplinari.

Art. 20. Derogando a quanto è prescritto dal Regolamento di disciplina, il grado di guardia-marina capo-serie è assimilato a quello di nocchiere di 2.a classe, quello di guardia-marina caporale di serie è pareggiato a quello di nocchiere di 3.a classe.

Il semplice alunno viene considerato di grado pari a quello di 2.o nocchiere.

Il più anziano fra le guardie-marina capi di serie verrà considerato quale pareggiato al grado di nocchiere di 1.a classe.

2. Tale assimilazione ai gradi gerarchici del Corpo Reale Equipaggi non ha effetto che per gli alunni del corso suppletivo, ed è intesa a regolarizzare la supremazia delle guardie-marina capi e caporali di serie sopra gli altri alunni del loro corso ed a sciogliere ogni dubbio gerarchico nelle relazioni che possono sorgere tra gli alunni ed i graduati dell'equipaggio.

3. A distintivo della posizione di capo-serie o caporale di serie, le guardie-marina che ne sono insigniti fanno uso sul berretto loro d'uniforme dei distintivi stabiliti per il grado gerarchico al quale sono assimilati.

L'assimilazione di grado sopra stabilita determina la natura della subordinazione militare prescritta agli alunni.

CAPITOLO III. — *Dell'istruzione.*

Art. 21. 1. L'istruzione data agli alunni del corso suppletivo si divide in due parti, cioè quella militare e tecnica che ricevono contemporaneamente all'equipaggio, e quella speciale che è loro data nelle ore lasciate libere dagli altri servizi d'ogni genere.

A riguardo della prima parte del loro insegnamento, non si richiedono norme speciali, dovendo per essa seguirsi le prescrizioni stabilite dai vigenti Regolamenti per gli equipaggi dei legni armati.

L'istruzione speciale agli alunni si suddivide in teorica e pratica.

2. L'istruzione teorica ha luogo sulle seguenti materie:

a) Navigazione di cabotaggio e di altura, pratica e teorica — Idrografia;

b) Meccanica;

c) Ruoli di bordo — Tattica navale — Manovra;

d) Macchine a vapore;

e) Artiglieria;

f) Costruzione navale.

Un luogotenente di vascello è incaricato dell'insegnamento di ognuna di queste materie.

3. Durante la prima settimana del corso suppletivo dovranno essere compilati da una Commissione presieduta dal Comandante della scuola e composta dai sei luogotenenti di vascello insegnanti, i programmi da seguirsi per l'insegnamento delle sei materie teoriche. Tali programmi saranno, tosto compilati, spediti al Ministro, onde ottenerne l'approvazione, e sarà poscia dovere del Comandante la scuola il curare che siano, nell'insegnamento, dagli ufficiali insegnanti strettamente seguiti.

4. L'istruzione pratica verte sopra tutti gli esercizi professionali militari e tecnici nei quali oltre, siccome già sopra si disse, ad essere gli alunni ammaestrati collettivamente coll'equipaggio, vengono pure separatamente esercitati onde giungano in essi a quel grado di perfezione che si richiede per coloro che ambiscono il grado di ufficiale.

Art. 22. 1. Le scuole teoriche hanno luogo nei giorni feriali dalle ore 12 alle ore 3, sia essendo ordinato il servizio di porto come il servizio di navigazione.

2. Onde queste scuole non rechino nessun disturbo al servizio stabilito per gli alunni nel Capitolo precedente, sono prescritte le seguenti norme:

Praticandosi il servizio di navigazione, gli alunni sono per le scuole ripartiti per drappelli; sono invece ripartiti per squadre durante il servizio di porto.

I drappelli o squadre non di servizio durante la guardia del pomeriggio sono applicati allo studio delle materie *a*, *b*, *d*.

Il drappello o squadra di guardia è invece, quando non è chiamato alla manovra, occupato alla scuola delle materie *c*, *e*, *f*.

3. Ogni drappello o squadra è separatamente chiamato alle diverse scuole secondo il prescritto dall'orario delle scuole.

4. La scuola di navigazione (A) essendo preceduta o seguita dalla scuola sulle macchine a vapore (D) è anticipata o protratta d'una mezz'ora, diffalcata da questa seconda scuola.

5. A richiesta del luogotenente di vascello incaricato dell'insegnamento della navigazione, per ordine del Comandante della nave-scuola, potrà nel caso sopracitato annullarsi per un dato tempo intieramente la scuola (D) protraendo in tale modo a tre ore la scuola (A).

6. L'insegnamento sulle macchine a vapore può, a giudizio del capo-macchinista di bordo, aver luogo nella sala delle macchine.

7. A riguardo delle scuole che hanno luogo in coperta per gli alunni di guardia, sono dal Comandante la nave-scuola emanati ordini speciali determinanti il modo in cui esse debbono aver luogo.

Occorrendo di manovrare, queste scuole sono in qualunque circostanza interrotte per essere riprese tosto ultimata la manovra.

8. Ogni alunno è tenuto a scrivere il sunto delle lezioni ricevute.

Ogni lezione principia colla lettura del sunto della lezione precedente, scritto dall'alunno, che l'ufficiale insegnante giudica di indicare.

9. Ogni domenica gli ufficiali insegnanti verificano i sunti eseguiti nella settimana da ogni singolo alunno, ed appongono poscia sull'ultima pagina del quaderno una nota sottoscritta e preceduta dalla data del giorno, indicante il merito dei varii sunti eseguiti nella settimana. Di tali note è tenuta copia da ogni ufficiale insegnante.

10. Parimente durante l'ispezione della domenica il Comandante la nave-scuola indica varii alunni per ogni squadra, dei quali intende durante il giorno ispezionare i quaderni.

11. Al termine dell'anno scolastico ogni alunno, fatto uno stato separato per ognuno dei sei diversi insegnamenti delle note settimanalmente ottenute, li presenta alla vidimazione degli ufficiali insegnanti. Per cura di questi ufficiali, essi, dopo essere stati verificati autentici, sono presentati alla firma del Comandante la nave-scuola e poscia conservati, per essere presentati al termine della campagna alla Commissione d'esame.

12. In fine d'ogni mese gli ufficiali insegnanti formano uno stato dimostrante il progresso fatto dagli alunni nell'insegnamento che da essi ricevono.

Nella compilazione di tali stati gli ufficiali inse-

gnanti s'attengono alle seguenti norme:

Ogni alunno riceve un numero compreso fra il 300 ed il 0 indicante il suo merito.

Il N. 300 corrisponde a massimo.

» 200 » a regolare.

» 100 » a mediocre.

» 0 » a nullo.

13. Tali stati, sottoscritti dagli ufficiali insegnanti che li formarono, sono consegnati al Comandante. A questi spetta il segnare sopra ogni stato, in caso di parità di merito fra varii alunni, quello che merita maggior lode.

Egli trasmette poscia uno stato generale, contenente i sei controdescritti stati parziali, al Ministero, ove è reso ostensibile ai genitori degli alunni che desiderano averne conoscenza.

14. Il nome dell'alunno che maggiormente si distinse in ognuno dei sei insegnamenti teorici, viene pubblicato sul *Giornale militare per la Marina.*

Art. 23. Ogni giorno, nelle ore stabilite dall'orario che seguesi, gli alunni sono riuniti per drappelli allo studio sotto la sorveglianza degli ufficiali di maggiorità.

Gli alunni si occupano in queste ore a comporre i sunti delle lezioni ricevute durante il giorno ed a rivedere quelle scritte nei giorni antecedenti.

Gli ufficiali insegnanti assistono, quando lo stimano opportuno, allo studio onde agevolare agli alunni la composizione dei sunti, sciogliendo le difficoltà che ad essi per ciò si presentano.

È vietato agli alunni l'occuparsi durante le ore di studio, in istudio o lettura non attinente all'insegnamento ricevuto.

Art. 24. Sono adottati per l'insegnamento i libri di testo, indicati nella Tabella 6 annessa al presente Regolamento.

I libri scolastici notati in questa Tabella saranno provveduti agli alunni per cura del comando della pirofregata-scuola, loro addebitandone l'importo.

Art. 25. 1. Durante la guardia di diana, nelle ore stabilite dall'orario generale, gli alunni sono occupati ad esercizi ad essi speciali secondo il prescritto dall'orario degli esercizi del mattino. È facoltativo all'ufficiale in secondo il modificare giornalmente tale orario, quando lo stimi opportuno.

2. Gli esercizi in cui gli alunni sono specialmente ammaestrati sono i seguenti:

m) Maneggio della carabina - Scherma di baionetta - Scherma d'armi di punta e di taglio.

Scuola in cacciatora - Scuola di pelottone - Tiro al bersaglio.

n) Ginnastica - Voga - Esercizio di pistola - Scuola di scandagliare.

o) Esercizi relativi alle artiglierie.

p) Manovre di vele - Fischio - Modo di comandare.

q) Uso degli strumenti astronomici.

3. Gli esercizi del sabato sono facoltativi all'ufficiale in secondo.

4. Questi esercizi hanno luogo sotto la sopravveglianza dell'ufficiale in secondo e la direzione dell'ufficiale d'ispezione di servizio.

Come risulta dall'orario, gli alunni, per l'esecuzione di questi esercizi sono distinti per isquadre, ognuna delle quali applicata a quelli specialmente per essa stabiliti dall'orario.

L'ufficiale d'ispezione regola la scompartizione di ogni squadra ai diversi esercizi per essa prescritti, valendosi perciò della ripartizione in serie o mezze serie secondo il caso.

5. Gl'istruttori degli esercizi sono ricavati, per ogni squadra, fra gli alunni che in essa dimostrarono saperne disimpegnare le attribuzioni.

6. Quando il comando della scuola giudichi opportuno di valersi per alcuno fra gli esercizi sopraindicati dell'opera di scelti sott'ufficiali del bordo quali istruttori, essi percepiranno un supplemento mensile di Ln. 10 a carico del fondo stanziato in bilancio per il corso suppletivo.

7. I negligenti negli esercizi li ripetono nell'ora successiva al pranzo.

8. Alla fine d'ogni mese l'ufficiale in secondo e gli ufficiali d'ispezione riuniti in Commissione, giudicano sommariamente del merito d'ogni alunno in ciascuna delle cinque categorie d'insegnamenti pratici stabiliti dall'orario ed assegnano per caduna di queste categorie agli alunni un grado di merito determinato da un numero compreso fra il 300 ed il 0 avendo a regola che il 300 corrisponde ad abilissimo,

il 200 ad abile,

il 100 a mediocre,

il 0 ad inabile.

Fatto uno stato per ogni squadra delle decisioni della Commissione per ogni categoria d'esercizi, esso è sottoscritto da'suoi membri e presentato dall'ufficiale in secondo al Comandante, unitamente ad altro stato in cui vengono riuniti i cinque stati relativi agli insegnamenti pratici ed in cui è notata la somma di punti da ogni alunno ottenuta nel complesso di essi.

In caso di parità di punti di merito fra varii alunni in questa somma, il Comandante segna fra essi quello meritevole di maggior lode.

Quest'ultimo stato è trasmesso al Ministero ove è reso ostensibile ai genitori degli alunni che desiderino averne conoscenza.

9. Il nome dell'alunno che in tale stato ottenne una somma maggiore è pubblicato sul *Giornale militare per la Marina.*

Art. 26. La lezione d'attrezzatura è diretta da un luogotenente di vascello ed eseguita dai nocchieri di bordo, che per essa percepiscono il supplemento stabilito dal paragrafo 6 dell'articolo precedente.

Per tali lezioni gli alunni sono divisi in mezzi drappelli.

Ad ogni mezzo drappello è assegnato un secondo nocchiere istruttore.

Il primo nocchiere di bordo trasmette loro gli ordini ricevuti dal luogotenente di vascello incaricato di questa scuola e ne sorveglia l'attuazione.

La lezione ha luogo ad un albero che scambiasi settimanalmente per ogni drappello.

La prima parte dei drappelli sale nelle coffe nei giorni impari, la seconda parte nei giorni pari.

Il luogotenente di vascello eseguendo egli stesso la lezione ad un semi-drappello per turno, si assicura del progresso fatto dai singoli alunni in questa lezione, della quale rapporta verbalmente ogni domenica al Comandante.

Art. 27. 1. Compiti i 12 mesi di corso avranno sulla pirofregata-scuola principio gli esami per la promozione a guardia-marina di 1.a classe, secondo il prescritto dall'art. 9 del R. Decreto 22 agosto 1863.

2. La Commissione per tali esami sarà esclusivamente composta di ufficiali della R. Marina e sarà nominata dal Ministro di Marina.

3. Onde maggiormente assicurare il retto giudizio della Commissione d'esame nella classifica degli alunni del corso suppletivo, il Comandante la pirofregata-scuola trasmette al Presidente di detta Commissione i seguenti documenti:

1. Stati mensili dimostranti il progresso degli alunni nello studio delle sei materie teoriche;

2. Stati complessivi mensili dimostranti l'abilità degli alunni negli esercizi pratici;

2 *bis.* Riassunto degli stati complessivi mensili relativi agli esercizi pratici;

3. Riassunto generale dei punti di merito ricavato dagli stati di cui all'alinea 1 e 2 dimostrante il merito relativo degli alunni;

4. Stati caratteristici degli alunni;

5. Registro dei castighi degli alunni.

4. Inoltre, secondo il prescritto dell'art. 22 del presente Regolamento, per ogni alunno che si presenta alla Commissione, onde essere esaminato sulle materie teoriche, viene consegnato al Presidente lo stato delle note settimanali ottenute nell'insegnamento sul quale verte l'esame.

5. Gli alunni vengono unicamente esaminati sulle materie teoriche.

Per ognuna di esse, onde essere approvati, debbono raggiungere almeno una media di 6 punti sul massimo di 10 di cui dispone ogni esaminatore.

Non viene perciò proseguito l'esame per l'alunno non approvato in una materia.

L'esame è scritto e verbale per la navigazione, è solamente verbale per le altre 5 materie. L'esame scritto sulla navigazione consta nella risoluzione di due calcoli astronomici a scelta del Presidente della Commissione.

Quantunque l'esame per la navigazione sia doppio, pure la votazione è una.

6. Non havvi esame per la parte pratica dello insegnamento ricevuto durante il corso dagli alunni, ma bensì gli esaminatori, per portare giudizio sul loro merito in questa parte dell'istruzione, s'attengono al riassunto (2 *bis*) degli stati complessivi mensili relativi agli esercizi pratici, valendosi delle seguenti norme:

Non è ammesso agli esami l'alunno che nel riassunto (2 *bis*) non abbia raggiunto una somma di merito superiore a 3000.

Gli alunni che meritarono una somma di merito superiore alla sovracitata, fruiscono dell'aggiunta dell'uno per cento di tale somma al totale dei punti di merito che ottennero negli esami sulle sei materie teoriche.

7. Di tale somma definitiva dei punti di merito la Commissione si vale per la classifica generale degli alunni.

Coloro fra essi che avranno riportato l'approvazione in ogni materia d'esame, saranno proposti al grado di guardia-marina di 1.a classe e passeranno a prestare servizio attivo nello stato-maggiore generale della R. Marina.

8. Nella classifica generale degli alunni si dovrà tenere conto del prescritto dall'art. 9 del R. Decreto in data 22 agosto 1863. A riguardo degli alunni non approvati in una o più materie, si procederà come è detto all'art. 10 del R. Decreto sopracitato.

Capitolo IV. — *Prescrizioni disciplinari.*

Art. 28. Gli alunni sono assoggettati a tutte le prescrizioni disciplinari stabilite dai vigenti Regolamenti per il grado gerarchico al quale sono assimilati.

Regola della loro condotta deve essere l'esatto adempimento del proprio dovere, per il quale non devono abbisognare d'altro stimolo tranne quello derivante dall'amor proprio da cui deve essere ogni militare animato.

Art. 29. 1. Onde dar mezzo al Comandante delle R. scuole di poter ricondurre al dovere quegli alunni che, per negligenza al proprio servizio, indolenza, spirito antimilitare, indisciplina od insubordinazione, mostrandosi restii agli incitamenti ed ai rimproveri, obbligassero di ricorrere, a loro riguardo, a mezzi di repressione, sono stabilite le seguenti cinque graduazioni di castighi:

a) Pelottone di castigo;

b) Posizione del soldato sulle crocette o cime di pennone;

c) Arresti fra due cannoni;

d) Servizio del marinaro di 3.a classe;

e) Espulsione dalla scuola.

2. Il castigo *a)* è subito durante l'intervallo di tempo compreso fra il brand'abbasso, e la seconda guardia di notte. La minima sua durata è di un'ora.

3. Il castigo *b)* può essere inflitto in qualunque ora dallo sgombra-brande al brand'abbasso; la sua durata minima è di un'ora, e la massima di dieci ore, ben vero che eccedendo le ore due, la posizione del soldato cessa di essere prescritta.

Allorquando nella durata di questo castigo è compresa l'ora d'un pasto, esso consiste per l'alunno in castigo in una mezza razione di pane o biscòtto.

4. Il castigo *c)* ha la durata minima di 48 ore, e la durata massima di 30 giorni. L'alunno al quale esso è inflitto, pei primi 15 giorni non riceve ai pasti che il pane e la minestra; ha durante la notte una semplice coperta a vece della branda, prende parte alle scuole ed agli studi, ma non presta servizio.

5. Il castigo *d)* ha la durata fissa di 15 giorni.

L'alunno punito con questo castigo è isolato dai suoi compagni, eccettuate le ore degli studi e delle scuole. È aggregato ad una squadra dell'equipaggio colla quale presta servizio, e ad un suo rancio, dal quale riceve la sola razione del marinaro che mangia a parte.

Per tutta la durata di questo suo servizio è passibile dei castighi stabiliti per i marinari di 3.a classe ed è specialmente sottoposto alla vigilanza degli Aiutanti di bordo ed al massimo rigore delle pratiche e discipline di bordo.

6. Il castigo *e)* è eseguito in via sommaria per quanto è possibile, immediatamente dopo pronunziato.

Il giovane che, per effetto di tale castigo, cessò di appartenere al corso suppletivo, è respinto ad una Divisione del Corpo Reale Equipaggi, per ultimare la sua ferma se trattisi di persona assentata, od altrimenti per essere rinviato alla propria famiglia.

Per cura del Comandante la scuola, è fatta consegna del giovane espulso al R. Console, all'estero; all'Autorità marittima, in Italia; quest'Autorità provvede al suo rimpatrio a spese del giovane, finchè esse non superino la somma accreditatagli presso la scuola ed a spese di quest'ultima per l'eccedente.

7. Al Comandante della pirofregata-scuola spetta l'apprezzare e l'ordinare il castigo occorrente per qualunque mancanza da uno o più alunni commessa.

Gli è però facoltativo il delegare l'autorità d'infliggere i castighi *a)* *b)* e *c)* all'ufficiale in 2.o, ed i castighi *a)* e *b)* agli ufficiali d'ispezione, ed agli ufficiali insegnanti.

Spetta pure al Comandante lo stabilire la durata del castigo, essendogli facoltativo per i castighi *a)* e *b)* delegare tal potere all'ufficiale in 2.o.

Qualunque tra gli ufficiali sopracitati si valga della delegazione conferitagli, è tenuto a rapportarne al più presto all'ufficiale in 2.o, onde ne riferisca al Comandante.

8. L'espulsione dalla scuola non ha luogo, nei casi ordinari, che in seguito ad ordine emanato in proposito dal Ministro della Marina; tuttavia, nei casi in cui la presenza di un giovane a bordo sia altamente dannosa al progresso dell'istruzione, o quando sia necessaria una repressione esemplare di alcun disordine straordinariamente grave, è fatta facoltà al Comandante, sulla sua responsabilità, di pronunciare l'espulsione, chiedendo prima il parere scritto dell'ufficiale in 2.o e quello del 1.o ufficiale d'ispezione, e facendo immediato rapporto al Ministro cui vanno uniti i pareri di cui sopra.

Art. 30. In apposito registro, che prende il nome di Registro dei Castighi degli Alunni, è tenuto nota per ognuno di essi separatamente, di tutti i castighi inflitti, della loro durata, e delle mancanze dalle quali furono motivati.

Il 2.o ufficiale di maggiorità addetto alla scuola, è incaricato della tenuta di questo registro.

Art. 31. Un registro di questo nome è custodito dall'ufficiale aiutante di servizio.

In esso sono notate tutte le mancanze commesse dagli alunni per le quali un membro dello stato-maggiore domanda una repressione.

Qualunque nota inscritta sopra questo registro, deve essere seguita dalla firma del richiedente.

Da questo registro si ricava quello individuale dei castighi.

Art. 32. 1. Nell'undecimo mese del corso suppletivo sono compilati i fogli caratteristici degli alunni secondo il modello usato per lo stato-maggiore generale della R. Marina.

2. Una Commissione presieduta dal Comandante della scuola e composta dell'ufficiale in 2.o e del 1.o e 2.o ufficiale d'ispezione è incaricata di questa compilazione. Al termine del corso, i fogli caratteristici sono trasmessi al presidente della Commissione per la promozione degli alunni del corso suppletivo a guardia-marina di 1.a classe.

Art. 33. 1. È vietato agli alunni il scendere nelle parti della nave inferiori alla batteria senza motivo di servizio, ovvero senza averne ricevuta l'autorizzazione dall'ufficiale aiutante di servizio.

2. Non è concesso agli alunni di fumare che durante l'intervallo di tempo che separa i pasti dai successivi esercizi,

3. È rigorosamente proibito agli alunni il mantenere famigliari relazioni con individui del bordo non appartenenti al corso suppletivo.

4. Gli alunni devono conservare fra di loro le relazioni ed il contegno che caratterizzano l'uomo bennato e civilmente educato.

È fra loro vietato ogni atto o parola offensiva od irritante o tale da dare luogo a risentimento e disturbare quell'amichevole unione che deve senz'interruzione regnare fra giovani fratelli d'arme.

5. Le relazioni di servizio degli alunni coi sotto ufficiali di bordo devono essere tali che addimostrino riposare per i primi sopra la deferenza dovuta alla maggiore età ed esperienza; per i secondi sopra l'affetto e la stima che essi devono addimostrare a giovani destinati ad essere fra poco loro superiori.

6. Gli alunni in licenza devono col loro contegno militare, la loro morigeratezza e la garbatezza dei loro modi, dar prova di possedere tutti i requisiti che si esigono dal grado che aspirano ad ottenere, e contribuire ad aumentare il prestigio e la fama della Regia Marina.

7. Gli alunni riconoscono quali superiori quelli fra loro investiti delle funzioni di capi-serie e caporali di serie.

Loro devono deferenza e rispetto in qualunque circostanza ed obbedienza per quanto concerne il servizio.

In caso di assenza d'altri superiori, i capi-serie e dopo essi i caporali di serie sono responsabili del buon ordine della loro serie.

In tale caso non possonvi essere fra di essi ed i loro subordinati che le relazioni consentite dai vigenti Regolamenti fra superiori e subalterni.

8. In qualunque circostanza manca gravemente al suo dovere l'ultimo capo-serie o caporale di serie che in presenza d'un disordine non cerca reprimerlo e non riferisce poscia al superiore diretto sull'accaduto.

9. L'alunno capo-serie o caporale di serie colpevole di negligenza nei doveri delle sue funzioni, ne è punito coll'essere da esse sospeso. Tale punizione gli è notata a carico nel suo stato caratteristico e nel registro dei castighi degli alunni.

Art. 34. Stando la pirofregata-scuola ancorata, ogniqualvolta è dal Comandante permessa la comunicazione colla terra, gli alunni delle squadre franche sono, nei giorni festivi, o quando ne è seguito l'orario, mandati in licenza durante le ore ad essa assegnate dall'orario.

Sono privati di tale licenza gli alunni ai quali è, durante il giorno in cui essa deve aver luogo, inflitta una punizione, ovvero che non terminarono di scontare una punizione nei giorni precedenti ordinata.

Art. 35. La divisa degli alunni si distingue nelle tre seguenti diverse mute:

Muta di navigazione,

Muta di porto,

Muta di licenza,

Il loro nome ne indica sufficientemente l'uso.

Ognuna di queste tre mute varia per la state e per l'inverno, ed è nel seguente modo stabilita.

Art. 36. Nella state:

1. La muta di navigazione consta dei seguenti capi di corredo:

Berretto o cappello di paglia - camicia di colore - fazzoletto di seta nera - pantaloni di tela di Russia grigia - camicia di lana blù per la notte - giacca in tela bianca - scarpe di cuoio di Russia non annerite.

2. La muta di porto è la seguente:

Berretto o cappello di paglia - camicia bianca - fazzoletto di seta nera - pantaloni di lanetta grigia - sottoveste di lanetta grigia - veste di panno - giacca in tela bianca sopra la veste durante le ore d'esercizi e la notte - scarpe di cuoio di Russia.

3. La muta di licenza consta dei seguenti abiti:

Berretto - camicia bianca - fazzoletto di seta nera - pantaloni di tela bianca - sottoveste di tela bianca - veste di panno - pugnale - guanti di filo - mezzi stivali.

Art. 37. Nell'inverno:

1. La muta di navigazione consta dei seguenti capi di corredo:

Berretto - camicia di colore - fazzoletto di seta nera - pantaloni di panno - camicia di lana blù - giacca di panno per la notte - giacca in tela bianca - scarpe di cuoio di Russia non annerite.

2. La muta di porto è la seguente:

Berretto - camicia bianca - fazzoletto di seta nera - pantaloni di panno - sottoveste di panno - veste di panno durante il giorno e giacca di panno durante la notte e gli esercizi - scarpe di cuoio di Russia.

3. La muta di licenza consta dei seguenti abiti:

Berretto - camicia bianca - fazzoletto di seta nera - pantaloni di panno - sottoveste di panno - veste di panno - pugnale - guanti di pelle di dante - mezzi stivali.

Art. 38. Alle sei sopradescritte mute possono dal Comandante della scuola essere recate quelle modificazioni che gli sono suggerite dal clima o da circostanze speciali.

La muta è ogni mattina notificata, prima della pulizia personale, dal 2.o ufficiale aiutante agli alunni capi-serie; ad essi incombe il farla conoscere ai loro subordinati e curarne il prescritto.

Le giacche bianche degli alunni portano i segni distintivi di squadra stabiliti per l'equipaggio.

Esse sono inoltre provvedute di contro-spalline del modello usato per le truppe di fanteria Marina, il rivettino delle quali è di panno cremisi per il primo drappello, di panno blù per il 2.o e di panno giallo per il 3.o.

Capitolo V. — *Mense - Brande - Cantere degli alunni.*

Art. 39. 1. La mensa degli alunni deve essere frugale, sana, e per numero di vivande simile alla stabilita per le Regie scuole di Marina.

2. Le stoviglie ed arredi occorrenti per la mensa degli alunni sono a carico del fondo stanziato nel bilancio della Marina per il corso suppletivo.

3. Un alunno capo di serie, per turno settimanale, ha la direzione della mensa per quanto concerne la scelta delle vivande.

Qualunque reclamazione relativa alla mensa deve essere, per suo mezzo, rivolta al 1.o ufficiale di ispezione.

Le ordinazioni dell'alunno incaricato della direzione della mensa, per aver effetto vogliono essere approvate dal 1.o ufficiale aiutante.

4. I pasti degli alunni hanno eguale durata a quella stabilita per l'equipaggio.

Gli ufficiali aiutanti presidenti alla mensa danno il segnale del suo principio e del suo finire.

5. È assegnato un posto di tavola ad ogni alunno che, possibilmente, essere deve lo stesso che occupa durante le scuole e lo studio.

Come norma per tale destinazione viene seguita la ripartizione in serie, mantenendo possibilmente riunite ad una stessa tavola quelle appartenenti alla medesima squadra.

6. È posto a carico degli alunni l'ammontare delle gratificazioni concesse ad individui dell' equipaggio per lavori relativi agli alunni, e non pagate in altro modo, come, per esempio, le gratificazioni mensili stabilite dall'ufficiale in 2.o per due sarti, 4 barbieri, 2 calzolai scelti nell'equipaggio.

7. Prelevate dall'ammontare delle entrate della mensa degli alunni le spese delle medesime, dovrà il rimanente essere per intiero versato nel fondo degli alunni di cui nel Cap. IX, art. 49.

8. Nessuna economia dovrà alla fine del mese risultare a credito della mensa degli alunni presso la dispensa di bordo.

Le economie risultanti dal minore consumo d'un qualunque genere fra i varii componenti la razione, dovranno essere compensate da maggiore consumo d'altro genere che pareggi in valore l'economia.

Per nessun motivo ed in nessuna circostanza potrà essere distribuita agli alunni una razione di vino superiore a quella stabilita.

L'acquavite sarà durante l'inverno loro distribuita frammista al caffè.

Durante la stagione estiva ne sarà për cura del dispensiere di bordo somministrato l'equivalente valore in anice da mescolarsi giornalmente all'acqua delle fontane,

Art. 40. 1. Gli alunni hanno per letto la branda regolarmentare per il marinaro ed ubbidiscono, a tale riguardo, alle stesse prescrizioni stabilite dai vigenti Regolamenti per la bassa-forza della Regia Marina.

2. Ogni branda è distinta col numero di bordo e nome del suo possessore.

3. Gli alunni adoprano il giuoco di brande diverso di colore nel numero da quello usato dall'equipaggio.

4. Le impavesate degli alunni sono distinte da quelle dell'equipaggio.

Ai caporali di serie spetta lo stipare e distribuire le brande; ai capi di serie il sorvegliarne lo stipamento e la distribuzione ed il mantenere ordinate le serie.

È vietato agli alunni il farsi da altro individuo intascare la propria branda.

È proibito conservare nelle brande oggetti non appartenenti al suo guernimento.

Art. 41. Ad ogni serie è assegnato un locale per la conservazione dei libri, carte, quaderni e qualunque siasi oggetto di studio e di pulizia personale.

La chiave di ciascuno di tali locali, armadi o stipi è conservata dal capo-serie, responsale della sua conservazione e del suo assetto e pulizia.

Tali armadi devono essere aperti durante le ore assegnate alla pulizia personale, agli studi, alle scuole, e chiusi in ogni altra circostanza.

Art. 42. Ad ogni alunno è assegnata una cantera da corredo distinta col proprio numero di bordo, ove egli deve tenere in assetto tutti i suoi abiti e biancherie d'uso giornaliero.

Le chiavi delle cantere sono conservate in una cassetta chiusa.

Art. 43. Le tavole usate per gli alunni devono essere tali da valere per l'uso di scuola, di studio e di mensa. Ad ogni alunno è assegnato uno sgabello.

Sono stabilite 4 grandi lavagne per l'insegnamento.

Uno speciale locale del bordo sarà destinato a particolarmente servire di gabinetto da pulizia agli alunni. Esso dovrà essere provveduto di tutti gli utensili necessari per la pulizia personale.

L'acqua vi sarà condotta dal mare mediante apposite pompe.

Saranno impiantate due fontane per l'uso esclusivo degli alunni.

Capitolo VI. — *Del corredo degli alunni.*

Art. 44. 1. Il corredo degli alunni consta dei capi di corredo notati nella Tabella annessa al presente Regolamento.

2. Il corredo deve essere in due casse o ceste separate, contenente ognuna il prescritto da una delle colonne *A* o *B*. Il nome e cognome dell'alunno e la lettera *A* o *B*, secondo il caso, devono essere segnati in modo evidente sopra queste casse.

3. Entro 15 giorni dopo ricevuto l'annunzio dell'ammissione al corso suppletivo, sarà cura dell'alunno il far pervenire, franco d'ogni spesa, alla R. scuola di Marina di Genova ovvero di Napoli, le suddette due casse contenenti nel modo anzidetto il corredo regolamentare.

4. Esso sarà presso l'una di codeste scuole, per cura del suo ufficiale contabile, verificato, ed ogni alunno dovrà dal detto ufficiale ottenere un certificato sottosegnato constatante essere il suo corredo completo per capi, ognuno dei quali del modello prescritto, e controsegnato col nome e cognome del suo possessore in modo distinto ed inalterabile.

A coloro il cui corredo non risulta regolare è accordata una proroga di cinque giorni, onde ottenere il certificato prescritto.

5. Alle regole soprastabilite sono sottoposti tutti gli alunni ammessi a far parte del corso suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, senza eccezione di sorta.

6. Spetta ai Comandanti delle R. scuole di Marina il provvedere a quanto concerne il corredo degli alunni provenienti dalle R. scuole, a carico delle loro famiglie.

7. Ottenuto il certificato relativo al corredo di cui sopra, incumbe ad ogni alunno il curare il trasporto delle casse che lo contengono sulla pirofregata-scuola.

Quivi esso è nuovamente verificato, per il quantitativo degli oggetti, dal 2.o ufficiale di maggiorità della scuola.

Compiuta questa formalità, spetta all'alunno il disporre gli oggetti contenuti nella cassa *B* nella sua cantera di vestiario, che dal predetto ufficiale gli sarà indicata, ed il consegnare la cassa *A* a chi di ragione.

8. Nel sacco di vestiario da riporsi in apposita impavesata, gli alunni ripongono i capi di corredo segnati nella colonna *B* con asterisco.

Non è concesso agli alunni il conservare a bordo le casse di vestiario. Esse vengono respinte ad una delle Regie scuole di Marina, a richiesta del possessore, per cura del 2.o ufficiale d'ispezione.

9. Tosto pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* la lista degli alunni ammessi a far parte del corso suppletivo, i Comandanti in capo del 2.o e 3.o dipartimento marittimo dispongono per il trasporto gratuito degli alunni e loro corredo in Genova.

10. Presso le R. scuole di Marina, saranno somministrati agli alunni tutti i ragguagli di cui possono abbisognare circa le forme e materie prime degli oggetti di corredo.

Art. 45. 1. Qualunque spesa relativa al corredo è posta a carico dell'alunno che la richiede.

2. È considerata quale colpa il tenere in disordine il proprio vestiario od il mostrarsene incuranti; è parimente colpevole l'alunno che smarrisce un capo di corredo.

3. La ripartizione del corredo stabilita dalle colonne *A* e *B*, va soggetta a quelle modificazioni consigliate dalla stagione per cura dell'ufficiale d'ispezione incaricato del corredo.

4. È vietato agli alunni di conservare commestibili o liquidi ad uso di bevanda nelle cantere de vestiario.

5. Ogni alunno conserva, nel sacco di vestiario, i capi di corredo nella colonna *B* segnati con astesisco, e quelli per cui ciò fu ordinato, oltre alla biancheria sporca.

6. È vietato agli alunni il mutare di biancheria senza averne ricevuta l'autorizzazione dal 2.o ufficiale aiutante.

Ogni qualvolta venga ordinata la lavanda delle biancherie sporche, ognuno di essi fa consegna al famiglio guardaroba d'una nota ove sono registrate le biancherie sudicie contenute nel proprio sacco.

Capitolo VII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 46. 1. Secondo il prescritto dalla Tabella di armamento della pirofregata-scuola, sono sopra d'essa imbarcati i seguenti famigli borghesi addetti al servizio speciale degli alunni:

1 Cuoco.
1 Sotto-cuoco.
2 Guardaroba.
6. Camerieri.

2. Essi sono scelti fra quelli, ai quali spetta l'imbarco, delle RR. scuole di Marina, quando esse siano in grado di poterne somministrare, ovvero sono scelti fra individui borghesi dal Comando della R. scuola di Marina di Genova, colle norme a tale riguardo prescritte. Essi, mediante scritta, s'obbligano a prestare il servizio per il quale sono accettati per l'intiera durata del corso suppletivo.

3. Sono soggetti alle prescrizioni, che possono a bordo trovare applicazione, della Sezione terza del Regolamento in data 19 novembre 1862 sul servizio interno delle RR. scuole di Marina, sia per i doveri e la subordinazione, quanto per il vestire e la paga.

È inoltre ad essi applicato il disposto del § 3 dell'articolo 47 delle Norme sul servizio degli alunni di Marina in data 30 giugno 1863.

Capitolo VIII. — *Amministrazione privata degli alunni del corso suppletivo.*

Art. 47. La gestione privata degli alunni del corso suppletivo riguarda esclusivamente il maneggio della paga e del trattamento tavola loro spettanti.

Art. 48. Sotto la immediata direzione del Comandante la pirofregata-scuola, il commissario di bordo in 1.o della medesima è incaricato di amministrare il fondo rispettivo con le norme che vanno ad indicarsi in appresso. In tale incarico sarà coadiuvato dal commissario in 2.o imbarcato su detto legno.

Art. 49. Alle epoche dai veglianti Regolamenti stabilite, il commissario di bordo redigerà gli stati della paga e del trattamento tavola ad ognuno dovuti, distinti ambidue da quelli spettanti allo stato-maggiore.

Lo stato di paghe porterà l'ordine del Comandante di versarle al fondo degli alunni, e il visto versare dell'ufficiale in 2.o

L'ammontare di questi stati, firmati dal Comandante la pirofregata-scuola, sarà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, portato in uscita del registro cassa di bordo, e contemporaneamente in entrata nella parte prima del registro n. 1.

Niuna estrazione di danaro sarà fatta dalla cassa di bordo, poichè le spettanze degli alunni dovranno rimanervi riposte entro sacco separato portante la iscrizione *Fondo alunni*, *Corso suppletivo*.

Eseguite siffatte registrazioni, il commissario di bordo dovrà portare alla 2.a parte di detto registro n. 1 a credito di ciascun alunno la paga od il trattamento che gli spettano.

Art. 50. Le spese di qualunque genere essendo sempre commesse per conto degli alunni, dovranno essere corredate di stati nominativi portanti la indicazione della somma che ogni alunno riguarda.

Ove trattisi di spese fatte non per conto personale, ma per conto di tutti gli alunni in massa, lo stato di spese dovrà similmente indicare la quota ad ognuno spettante.

Art. 51. Le spese che riguardano forniture individuali saranno eseguite da una Commissione composta come appresso:

Ufficiale in 2.o presidente,
1.o Ufficiale d'ispezione,
Commissario di bordo in 1.o,
Due alunni capi-serie a sorte mensile.

Al Comandante il bastimento è riserbata la facoltà di approvare man mano le private contrattazioni, del che farà fede la di lui firma apposta a piedi dei conti originali e dopo quelle dei componenti la Commissione.

Ai conti stessi dovranno andare uniti gli stati nominativi degli alunni cui furono eseguite le distribuzioni, redatti a cura degli ufficiali d'ispezione comandanti le squadre alle quali gli alunni appartengono.

Art. 52. Quando la spesa sia stata eseguita per conto degli alunni in massa, la Commissione di cui all'articolo precedente redigerà lo stato di riparto portante la quota di spesa di ogni alunno, che, da essa sottoscritto, servirà di documento legale quando trattisi di spesa dettagliatamente eseguibile dal bordo, dovendo in caso contrario appoggiare sempre il conto coi documenti originali riflettenti la spesa stessa.

Art. 53. Posti che sieno in perfetta regola i conti predetti, e muniti della firma del Comandante, questi ne ordina il pagamento, che viene eseguito dal commissario di bordo mediante estrazione del denaro occorrente dal sacco speciale indicato all'articolo 49, che paga contro quitanza a chi di ragione.

La somma così corrisposta è subito portata in uscita nella parte 1.a, registro n. 1; è contemporaneamente notata a debito di ogni alunno la quota di spesa individuale.

Art. 54. Al 1.o di ogni decade il Comandante la pirofregata-scuola dal fondo degli alunni fa corrispondere dal commissario di bordo all'ufficiale incaricato dello ordinario degli alunni una somma presumibilmente occorrente alla spesa della loro mensa, contro ricevuta di esso, che pure vien portata in uscita nell'anzidetto registro, parte 1.a, ad eccezione di quella dell'ultima diecina del mese, che resta in cassa come documento attivo, finchè non sia liquidata la spesa di tutto il mese.

Alla fine del mese l'ufficiale predetto redige lo stato generale della spesa eseguita per la tavola degli alunni, con il riparto della spesa ad ognuno spettante che, firmato dal 1.o ufficiale d'ispezione, e approvato dal Comandante, vale ad esso per eseguire i relativi conguagli col commissario di bordo.

Questi nella esecuzione di tali conguagli gli restituisce le ricevute degli acconti decinali; esige per contro la quitanza nello stato di trattamento tavola, che fa titolo di uscita all'amministrazione officiale del bastimento, e scritturando nel registro n. 1, parte 1.a del saldo della spesa mensile per la tavola degli alunni, porta a debito di ognuno la quota rispettiva nella 2.a parte del registro.

Art. 55. Nella circostanza di arrivo in porto, dal Comandante il bastimento saranno fatte eseguire agli alunni che scendono a terra delle leggiere somministrazioni di danaro per piccoli piaceri, che con le norme già prescritte saranno notate ad uscita dal fondo particolare ed a debito di ciascun alunno.

Dagli ufficiali d'ispezione comandanti le squadre saranno fatti redigere gli stati nominativi occorrenti che porteranno a margine le relative quitanze.

Art. 56. Al termine di ogni semestre sarà dal commissario di bordo stabilito il resto in cassa del fondo degli alunni nella parte 1.a del registro, e contemporaneamente assestati i conti individuali della parte 2.a i di cui risultati saranno poi riepilogati in un foglio di deconto modello n. 2, che, firmato dal Comandante, resterà ostensibile presso il commissario di bordo ad ognuno degli alunni.

Art. 57. Ultimato il corso suppletivo saranno eseguite le stesse operazioni prescritte per la chiusura semestrale, e, corrisposto ad ogni alunno il fondo residuale, verrà ad essere spento il fondo particolare di questa amministrazione.

Art. 58. Ove qualche alunno, per una causa qualunque, venisse a cessare di appartenere al corso suppletivo prima del termine ad esso stabilito, sarà chiuso il di lui conto individuale, e pagato il resto di cassa al medesimo o agli aventi diritto.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina E. Cugia.

TABELLA N. 1.
EQUIPAGGIO *della pirofregata-scuola per gli Alunni suppletivi di Marina.*

Colonna A modificata	Gradi	Colonna A modificata	Gradi
	Capitano di vascello	1	2.o Maestro armaiuolo
1	Capitano di fregata di 1.a classe	1	Maestro veliere di 1.a classe
	Capitano di fregata di 2.a classe	1	Operaio d'ascia
1	Luogotenente di vascello di 1.a classe	1	Operaio calafato
6	Luogotenenti di vascello di 2.a classe	1	Operaio veliere
4	Sottotenenti di vascello	1	Operaio armaiuolo
	Guardia-marina di 1.a classe	1	Operaio fabbro
1	Sotto commissario	2	Operai falegnami
1	Scrivano	6	Timonieri cannonieri
1	Medico di fregata	12	Timonieri
1	Medico di corvetta	28	Marinai cannonieri di 1.a classe
1	Cappellano	56	Marinai di 1.a classe
1	Piloto di 1.a classe	56	Marinai cannonieri di 2.a classe
2	Ufficiali di maggiorità	56	Marinai di 2.a classe
	Alunni	110	Marinai di 3.a classe
5	2.o Piloto alla maggiorità		Novizi
5	Allievi di pilotaggio		Capitano o luogot. fant. R. Marina
1	Magazziniere		Sottotenente fanteria R. Marina
1	Primo capo-macchinista	2	Sergenti aiutanti
3	Primi macchinisti		Sergenti
3	Aiutanti macchinisti	4	Caporali ff. di aiutanti
4	Operai fuochisti di 1.a classe		Caporali
21	Marinai fuochisti	2	Tamburi
12	Carbonai	2	Trombe
1	Nocchiere di 1.a classe		Soldati
8	Secondi nocchieri	1	Sott'ufficiale infermiere contabile
1	Capo-cannoniere di 1.a classe	2	Infermieri
8	Secondi capi-cannonieri	3	Commessi ai viveri
1	Maestro d'ascia di 1.a classe	4	Cuochi
1	2.o Maestro d'ascia	10	Domestici
1	2.o Maestro calafato	1	Caporale prevosto

NB. Il numero dei Marinai di 3.a classe sarà di tanto aumentato di quanto è il numero degli alunni inferiore a quello prestabilito di 145.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina E. Cugia.

TABELLA N. 2.
ORARIO *delle Scuole in Navigazione dalle* 12 *alle* 3.

Drappello di guardia dalle 12 alle 4 pomerid.	Giorni del mese	Dalle 1 1/2 alle 3 Drappello I	II	III	Scuole	Dalle 12 alle 1 1/2 Drappello I	II	III	Scuole
I	1 4 7 10	C	B	D	A Navigazione	E	D	A	A Navigazione
II	2 5 8 11	A	C	B	B Meccanica	B	E	D	B Meccanica
III	3 6 9 12	D	A	C	C Manovra e Tattica	A	B	E	C Manovra e Tattica
I	» 13 16 19	F	D	A	Navale	C	A	B	Navale
II	» 14 17 20	B	F	D	D Macchine a vapore	D	C	A	D Macchine a vapore
III	» 15 18 21	A	B	F	E Artiglieria	B	D	C	E Artiglieria
I	22 25 28 31	E	A	B	F Costruzione navale	F	B	D	F Costruzione navale
II	» 23 26 29	D	E	A		A	F	B	
III	» 24 27 30	B	D	E		D	A	F	

(*Continua*).

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina E. Cugia.